



PROVINCIA DI LUCCA

DECRETO DELIBERATIVO N. 69 DEL 11 settembre 2023

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI LUCCA E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE ALL'ELENCO TERRITORIALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA COSTITUZIONE DI MAGAZZINI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA ED INDIRIZZI PER L'INDIVIDUAZIONE.

L'anno 2023 – duemilaventitre – addì 11 (undici) nel mese di Settembre dalle ore 17:14, il
Presidente della Provincia MENESINI LUCA
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.1 comma 55, della L. 7 aprile 2014 n.56;
Previa assistenza del Segretario Generale

ADOTTA

il decreto di seguito riportato



PROVINCIA DI LUCCA

IL PRESIDENTE

Visto il Dlgs n. 1 del 02/01/2018 “Codice della protezione Civile”

Considerati in particolare:

- l'art.4 “Componenti del Servizio nazionale della protezione civile” comma 1 nel quale si precisa che “Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze”;

- l'art.11 “Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile” nel quale, in riferimento alle competenze delle province, si precisa che le regioni disciplinano “l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;

2) alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,

- l'art.13 “Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile” comma 1 che individua il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile quale struttura operativa del servizio;

- l'art.32 “Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile” nel quale, al comma 2, si precisa che “Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile”;

- comma 3 che “La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile”;

- al comma 4 che “In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2,32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo”

- al comma 5 che “I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per: a) garantire



PROVINCIA DI LUCCA

l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata”

- l'art. 33 “Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” nel quale si prevede che “Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34” e che “Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni ... esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34”

- l'art.34 “Elenco nazionale del volontariato di protezione civile” che puntualizza “L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.” ed inoltre “I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.” ed infine “L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme: a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.”

-l'art.41 “Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza” nel quale è riportato “Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.”

Vista la L.R. n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”

Considerati in particolare:

- l'art.8 “Funzioni delle province in materia di protezione civile” nel quale vengono dettagliate le funzioni delegate alle province sulla base dell'art.11 comma 1 lettera o del Dlgs 1/2018 tra le quali è prevista “la vigilanza sulla individuazione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenza:



PROVINCIA DI LUCCA

1. supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Codice, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Codice medesimo;
2. raccordo con la Prefettura territorialmente competente per l'attuazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile anche mediante la sala operativa provinciale di protezione civile;
3. coordinamento a livello provinciale dell'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile, per le funzioni di cui al presente articolo;

- il comma 2 dello stesso art.8 che prevede "Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di effettività delle stesse, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le risorse finanziarie da assegnare alle province e le relative modalità di riparto."

- l'art. 12 "Volontariato regionale di protezione civile" che puntualizza "Il volontariato organizzato nonché i gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 35 del Codice, partecipano alle attività di protezione civile, previa iscrizione nell'elenco territoriale previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice."

Considerato che dando seguito a quanto previsto dal Dlgs 1/2018 e dalla L.R. n.45/2020 la Regione Toscana tra il 2020 ed il 2023 compresi ha sempre assegnato alla Provincia di Lucca un contributo economico per lo svolgimento delle funzioni di protezione civile di cui all'art.8 della L.R. n.45/2020 pari a complessivi € 105.219,78 annui;

Visto il Dlgs n.117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo settore"

Considerati in particolare:

- l'art.5 "Attività di interesse generale" nel quale è indicato "Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: y) protezione civile

- l'art.32 "Organizzazioni di volontariato" ed in particolare il comma 4 "Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30" (legge delega dal quale è derivato il Dlgs 1/2018)

- l'art.33 "Risorse" comma 3 "Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate."

- l'art.56 "Convenzioni" che riporta:

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione



PROVINCIA DI LUCCA

sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
4. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Considerato che:

- la Provincia di Lucca detiene attrezzature, materiali e mezzi da utilizzare per le proprie competenze di protezione civile per impiego diretto, per il supporto ai comuni ed alle unioni di comuni del territorio, per concorrere ad attività di protezione civile richieste dalla Regione Toscana;
- la Provincia di Lucca non dispone di magazzini provinciali di protezione civile e che conseguentemente si rendono necessari uno o più magazzini per poter ospitare la suddetta attrezzatura, i suddetti materiali ed i suddetti mezzi così da facilitarne la gestione e l'utilizzo in caso di necessità;

Considerato altresì che:



PROVINCIA DI LUCCA

- nel caso si renda necessario gestire ed utilizzare attrezzature, materiali e mezzi è indispensabile disporre della collaborazione del volontariato di protezione civile;
- risulta particolarmente strategica la gestione del materiale da utilizzare nel caso in cui si renda necessario attivare la sede alternativa alla sala operativa provinciale integrata (SOPI) principale ubicata a Palazzo Ducale a Lucca, sede alternativa anch'essa ubicata in comune di Lucca e che anche in questo caso è indispensabile disporre della collaborazione del volontariato di protezione civile;
- molte associazioni di volontariato di protezione civile dispongono di magazzini che potrebbero ospitare anche attrezzature, materiali e mezzi detenuti dall'Amministrazione Provinciale garantendo il vantaggio aggiuntivo di poterne così garantire la gestione ordinaria e l'ottimale nonché tempestiva attivazione in caso di necessità soprattutto riferite a situazioni di eventi in atto o previsti;

Ritenuto per quanto sopra opportuno avviare una manifestazione di interesse per individuare tra le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco territoriale di cui agli art. 34 e 35 del Dlgs 1/2018, mediante procedura comparativa delle proposte ricevute, quelle disponibili a stringere una convenzione di 3 anni prorogabile di altri 3 anni, con la Provincia di Lucca per la costituzione di magazzini provinciali di protezione civile, in grado di offrire spazi magazzino adeguati ad ospitare l'attrezzatura, i materiali ed i mezzi di protezione civile della Provincia di Lucca garantendo altresì la gestione ordinaria e la pronta attivazione in caso di necessità in modalità h24 per 365 giorni all'anno senza soluzione di continuità;

Valutato di stabilire che, a seconda dell'esito della suddetta manifestazione di interesse nonché dell'adeguatezza delle proposte ricevute dalle associazioni e della successiva procedura comparativa delle stesse, potranno essere individuati da un minimo di 1 ad un massimo di 3 magazzini provinciali di protezione civile per la gestione dei quali ciascuna delle associazioni che si fa carico della gestione potrà ricevere un rimborso spese massimo annuale di:

- € 5.000,00 all'anno, nel caso di individuazione di 3 magazzini;
- € 7.500,00 all'anno nel caso di 2 magazzini;
- € 15.000,00 all'anno nel caso di 1 magazzino;

Preso atto che nel bilancio di previsione 2023-2025, per tutte le annualità, è stanziata la copertura finanziaria, in entrata e uscita, per quanto necessario al presente provvedimento come sotto dettagliato, con la specifica che relativamente all'annualità 2023 la stessa è già stata accertata acc.2023/249 di € 13.375,66 (somma incassata con reversale 2023/1782, e acc.2023/500 di € 1.624,34 (somma incassata come da reversale 2023/5466), gestione competenza del Cap.E 55/35 denominato "TRASFERIMENTO DA REGIONE T. X FUNZIONI ATTRB. PER RIMBORSO SPESE ASSOCIZ.NI VOLONTARIATO CAP. U 1011135"; Piano finanziario 2.01.01.02.001-R/Proced.31

- € 15.000,00 al cap. E. 55/35 denominato "TRASFERIMENTO DA REGIONE T. X FUNZIONI ATTRB. PER RIMBORSO SPESE ASSOCIZ.NI VOLONTARIATO CAP. U 1011135", quota eventualmente da accertare per le annualità 2024 e 2025, essendo l'annualità 2023 già stata accertata come sopra riportato;
- € 15.000,00 al cap. U. 10111/35 denominato "RASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER BENEFICI DI LEGGE, CONTRIBUTI E RIMB. SPESE FIN. DA TRASF. R.T. FUNZ. ATTRIB. CAP. E 0005535" piano finanziario 1.04.04.01.001 - R/Proced.31 somma eventualmente da impegnare, con specifico atto dirigenziale e successivamente al positivo riscontro della manifestazione di interesse in oggetto, a valere sulle annualità 2023, 2024 e 2025;

Precisato in ogni caso che, costituisce condizione indispensabile per poter garantire i rimborsi spese indicati ai punti precedenti, l'effettiva e completa assegnazione da parte della Regione delle stesse risorse finanziarie fino ad oggi assegnate dal 2020 al 2023 per lo svolgimento delle funzioni attribuite di protezione civile e che conseguentemente gli impegni reciproci stabiliti nella convenzione che si ritiene di stipulare, sono in ogni caso subordinati a quest'aspetto;



PROVINCIA DI LUCCA

Ritenuto per quanto sopra di:

1. dettare indirizzi per avviare una manifestazione di interesse, aperta a tutte le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco territoriale di cui agli art. 34 e 35 del Dlgs 1/2018 con sezioni operative sul territorio della Provincia di Lucca, per individuare le associazioni disponibili a stringere una convenzione con la Provincia di Lucca per la costituzione di magazzini provinciali di protezione civile;
2. approvare uno schema di convenzione di durata triennale, prorogabile di altri 3 anni, relativo alla costituzione di magazzini provinciali di protezione civile che sarà successivamente stipulata con le associazioni individuate;
3. dare mandato al Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio di:
 - a. avviare, con apposita determinazione dirigenziale, la manifestazione di interesse stabilendo le preferenze che consentiranno la comparazione delle proposte sulla base degli indirizzi definiti
 - b. effettuare la comparazione delle proposte ammissibili che perverranno ed individuare da 1 a 3 magazzini provinciali di protezione civile da gestire in collaborazione con le associazioni che hanno inviato le migliori proposte adeguate
 - c. procedere alla stipula della convenzione con le associazioni individuate ed alla conseguente gestione delle risorse iscritte a bilancio

Visti i pareri espressi (allegati) ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Richiamato il vigente Statuto della Provincia di Lucca, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 18 aprile 2016;

DECRETA

per tutte le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare i seguenti indirizzi per avviare una manifestazione di interesse, aperta a tutte le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco territoriale di cui agli art. 34 e 35 del Dlgs 1/2018 con sezioni operative sul territorio della Provincia di Lucca, per individuare le associazioni disponibili a stringere una convenzione di 3 anni, prorogabile di altri 3 anni con la Provincia di Lucca per la costituzione di magazzini provinciali di protezione civile, in grado di offrire spazi magazzino adeguati ad ospitare l'attrezzatura, i materiali ed i mezzi di protezione civile della Provincia di Lucca garantendo altresì la gestione ordinaria e la pronta attivazione in caso di necessità in modalità h24 per 365 giorni all'anno senza soluzione di continuità:
 - a. almeno 1 magazzino provinciale di protezione civile deve essere individuato in comune di Lucca o nelle zone limitrofe per favorire la vicinanza dello stesso alla sede della Provincia e della Struttura Provinciale di Protezione Civile e per garantire, in caso di necessità, la tempestiva attivazione ed il tempestivo allestimento della sede alternativa della sala operativa provinciale integrata (SOPI) di protezione civile con i materiali conservati presso i magazzini;
 - b. la possibilità ed autonomia dell'accesso al/ai magazzino/i ed alle attrezzature, materiali e mezzi da parte del personale della Provincia di Lucca in modalità h24 per 365 giorni all'anno senza soluzione di continuità, è requisito indispensabile;
 - c. la capacità di gestione del magazzino ed attivazione delle risorse in modalità h24 per 365 l'anno senza soluzione di continuità, con tempi di attivazione entro 90 minuti dalla richiesta, è requisito indispensabile;
 - d. l'organizzazione di una squadra reperibile da parte dell'associazione in prontezza operativa, con tempi di attivazione di 60 minuti dalla richiesta, per l'eventuale movimentazione delle risorse contenute nel magazzino in occasione di allerte o precursori di evento è requisito indispensabile;
 - e. l'ampiezza e l'adeguatezza della struttura del magazzino proposto oltre che l'adeguatezza, degli spazi esterni, del contesto e della viabilità di accesso ed uscita dallo stesso, la sicurezza



PROVINCIA DI LUCCA

antincendio, antintrusione e la sorveglianza, sono criteri di preferenza nella procedura comparativa delle proposte ricevute;

- f. la capacità operativa dell'associazione che manifesta interesse è criterio di preferenza nella procedura comparativa delle proposte ricevute;
 - g. la disponibilità, quantità e tipologia di mezzi dell'Associazione per la movimentazione presso il magazzino (muletti o mezzi simili) e per il trasporto (mezzi con cassone o rimorchio fino a 35 q.li, mezzi oltre 35 q.li con cassone, eventuale sponda di carico, eventuale gru, ecc) costituiscono criterio di preferenza nella procedura comparativa delle proposte ricevute, è in ogni caso indispensabile disporre di almeno 1 mezzo per trasporto materiali fino a 35 q.li ed almeno 1 muletto o mezzo simile presso il magazzino; per chi ospiterà il materiale destinato all'allestimento della SOPI alternativa almeno 1 mezzo per trasporto materiali uguale o superiore a 35 q.li;
 - h. a seconda dell'esito della manifestazione di interesse nonché dell'adeguatezza delle proposte ricevute dalle associazioni e della successiva procedura comparativa delle stesse, potranno essere individuati da un minimo di 1 ad un massimo di 3 magazzini provinciali di protezione civile per la gestione dei quali ciascuna delle associazioni che si fa carico della gestione potrà ricevere un rimborso spese massimo annuale di € 5.000,00 nel caso di individuazione di 3 magazzini, di € 7.500,00 nel caso di 2 magazzini, e di € 15.000,00 nel caso di 1 magazzino;
 - i. nel caso di individuazione di più magazzini si darà preferenza a magazzini di associazioni diverse.
2. di approvare lo schema di convenzione (Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale) relativo alla costituzione di magazzini provinciali di protezione civile che sarà successivamente stipulato con le associazioni individuate con la procedura comparativa effettuata all'esito della manifestazione di interesse di cui al punto precedente;
 3. dare mandato al Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio di:
 - a. avviare, con apposita determinazione dirigenziale, la manifestazione di interesse stabilendo le preferenze che consentiranno la comparazione delle proposte sulla base degli indirizzi definiti;
 - b. effettuare la comparazione delle proposte ammissibili che perverranno ed individuare da 1 a 3 magazzini provinciali di protezione civile da gestire in collaborazione con le associazioni che hanno inviato le migliori proposte adeguate;
 - c. procedere alla stipula della convenzione con le associazioni individuate ed alla conseguente gestione delle risorse iscritte nel bilancio di previsione 2023 – 2025 per ciascuna annualità ai seguenti capitoli per il seguente ammontare:
 - i) € 15.000,00 al cap. E. 55/35 denominato "TRASFERIMENTO DA REGIONE T. X FUNZIONI ATTRB. PER RIMBORSO SPESE ASSOCIZ.NI VOLONTARIATO CAP. U 1011135", quota eventualmente da accertare per le annualità 2024 e 2025, essendo l'annualità 2023 già stata accertata acc.2023/249 di € 13.375,66 (somma incassata con reversale 2023/1782, e acc.2023/500 di € 1.624,34 (somma incassata come da reversale 2023/5466); Piano finanziario 2.01.01.02.001-R/Proced.31;
 - ii) € 15.000,00 al cap. U. 10111/35 denominato "RASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER BENEFICI DI LEGGE, CONTRIBUTI E RIMB. SPESE FIN. DA TRASF. R.T. FUNZ. ATTRIB. CAP. E 0005535" piano finanziario 1.04.04.01.001 - R/Proced.31 somma eventualmente da impegnare, con specifico atto dirigenziale e successivamente al positivo riscontro della manifestazione di interesse in oggetto, a valere sulle annualità 2023, 2024 e 2025;
 4. di dare atto in ogni caso che, costituisce condizione indispensabile per poter garantire i rimborsi spese indicati ai punti precedenti, l'effettiva e completa assegnazione da parte della Regione delle stesse risorse finanziarie fino ad oggi assegnate dal 2020 al 2023 per lo svolgimento delle funzioni attribuite di



PROVINCIA DI LUCCA

protezione civile e che conseguentemente gli impegni reciproci stabiliti nella convenzione che si ritiene di stipulare, sono in ogni caso subordinati a quest'aspetto;

5. di indicare che ai sensi della normativa vigente, il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona dell'Arch. Fabrizio Mechini, Dirigente dello scrivente Settore;

6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

DECRETA ALTRESÌ

stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MENESINI LUCA**

(Documento sottoscritto con firma digitale)